

Avv. Rossini Marco
Tel e Fax 077625570
Via CIMAROSA N 13
03043 Cassino (FR)

014141414

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

PER Broccoli Pasqualina nata a Caserta il 22.09.1971 e residente in via Napoli n 16 in **MANDATO AD LITEM**

Galluccio (CE) (CF BRCPQL71P62B963R) rappresentata e difesa, come da procura sottoscritta delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in quelli eventuali di opposizione, impugnazione ed esecuzione

CF RSSMRC77M08C034G

fax 077625570

dall'avv. Antonella Zonfrilli (ZNFNNL77L64G838B), pecstudiolegale.zonfrilli@pec.avvocati

assinio.it, che ai sensi del combinato disposto degli artt.134 e 176 C.p.C. dichiarano di voler congiuntamente e

ricevere ogni comunicazione o notificazione anche per via telematica al proprio indirizzo pec Marco Rossini ed

o al numero di fax 0776772706 così indicati ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del DPR n° 68

dell'11/2/2006, elettivamente domiciliata in via degli Scialoia n 18 Roma, presso lo studio

dell'Avv. Katia De Luca del Foro di Roma

Ricorrente

CONTRO il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e Della Ricerca, in persona del

Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale

p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio X, Ambito Territoriale di Roma, in

persona del Dirigente p.t. domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale Dello Stato in

Roma, via dei Portoghesi n 12

Resistenti

e **NEI CONFRONTI** di tutti i docenti iscritti nella III fascia della graduatoria ad esaurimento E' autentica

provinciale valida per gli aa.ss. 2014/17, nella scuola dell'infanzia, Ambito Territoriale Avv. Marco Rossini

Provinciale di Roma, che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria,

sarebbero scavalcati in graduatoria dalla medesima

Potenziali Resistenti

E NEI CONFRONTI DI Biasielli Iljana in Aquino (FR), Roteli Giorgia in Pontecorvo (FR

), Campo Claudio in Torino

Controinteressati

PER L' ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA - PREVIA SOSPENSIONE

IN PARTE QUA - A) della graduatoria ad esaurimento provinciale , del

personale docente ed educativo (in allegato Documento n 1) per il

conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato, valide per l'anno scolastico 2014/17, della scuola dell'infanzia, pubblicata dall'ambito territoriale di Roma in data 18.08.2014 con decreto MPI AOOUSPRM, prot.22140, nella parte in cui non hanno collocato la ricorrente, docente già inserita negli anni precedenti nella III fascia delle suddetta GAE (**Doc 2**), cancellata per mancato aggiornamento della propria posizione nella graduatoria nel mese di maggio 2014 per l'a.s. 2014/17, interessata alla permanenza nella GaE indicata **B**) dei successivi decreti **C**) di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il D.M. 235/14, siccome lesivo dei diritti della ricorrente

FATTO

- La ricorrente è una docente già in passato **INSERITA** a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. D.LGS. 297/94, oggi trasformate in graduatorie ad esaurimento (cd GaE) dalla legge 296/06, art. 1, comma 605, come da estratto della graduatoria medesima in allegato, ma successivamente esclusa per mancata presentazione della domanda di aggiornamento nel mese di maggio 2014 per gli aa.ss. 2014/17 (Cfr Doc. 2) ;
- Precisamente la ricorrente era collocata nella posizione n 4742 della III fascia della GAE provinciale della scuola dell'infanzia di Roma nel 2011 (cfr Doc 2)
- Successivamente alla pubblicazione della GaE suddetta, avvenuta in data 18.08.14, la ricorrente, vedendosi esclusa, presentava la domanda di inclusione al fine di manifestare la propria volontà di permanenza nella graduatorie succitata (**Doc 3**) ;

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la docente Broccoli Pasqualina rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in parte qua, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1)VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004 N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ECCESSO DI POTERE –

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno incluso la ricorrente, che non ha mai manifestato la propria volontà di non voler più permanere nelle GaE in cui già collocata e che, anzi, in data 6 ottobre 2014 presentava la domanda di aggiornamento, a conferma della volontà di permanenza.

Ebbene, nei provvedimenti in esame sono ravvisabili chiare ipotesi di **violazione ed erronea applicazione di legge**, come di seguito articolato.

Infatti, l'**art.1, comma 1-bis, della legge 4 giugno 2004, n. 143**, legge di conversione del D.L. n 97/04, dispone testualmente: *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda*

dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". La prefata norma, dunque, stabilisce, in modo molto chiaro che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.

La disposizione prevede poi la possibilità di *"reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*, ove i docenti interessati facciano domanda *"entro il medesimo termine"*.

La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, **che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare**. Orbene, un'applicazione letterale della norma (ed *in claris non fit interpretatio*) conduce ad una conclusione univoca: alla ricorrente doveva essere data la possibilità di manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie a mezzo dell'apposita domanda.

Ebbene, tale possibilità è stata negata. I provvedimenti sono, dunque, illegittimi per grave violazione della legge n 143/04, art.1, comma 1-bis. In tal senso si è già pronunciato favorevolmente codesto **Ecc. Mo Tribunale** adito con **sentenza n 21793 della III sez. Bis** (ud. 13.05.2010 dep. 30.06.10) con cui veniva annullato il decreto ministeriale n 42/09 : *" nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi "*.

Et Ultra, **TAR sez III Roma, Lazio n 27460** (ud. 27.05.10, dep. 21.07.10), in accoglimento di ricorsi analoghi.

Analogamente anche la magistratura ordinaria in veste di giudice del lavoro, prima della Sentenza della Suprema **Corte di Cassazione a SS.UU. n 27991** (ud. 24.09.13 dep 16.12.13)

che dichiarasse la giurisdizione del Giudice Amministrativo nei casi in cui “ i ricorrenti lamentano la disciplina adottata con D.M....omississ.....detta una regolamentazione per essi pregiudizievole quanto al loro preteso inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Essendo le censure dirette proprio e solo nei confronti del D.M....omississ.... ”. Tra le tante pronunce: Tribunale di Pistoia con sentenza n 17 del 27.03.14, Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n 488/2014, Tribunale di Firenze con sentenza del 17.05.03, Tribunale di Latina con provvedimento ex. Art.700 cpc del 14.05.13.

Di recente si è pronunciato favorevolmente codesto Ill.Mo Tribunale adito con Ordinanze n 4301/2014 del 11.09.14 n 3505/14 del 22.07.14. Et Ultra, con le ordinanze nn 7836/14, 3315/14, 7836/14 e 3912/14.

I provvedimenti impugnati, dunque, risultano palesemente viziati per **violazione ed erronea applicazione di legge**, non potendo **una fonte gerarchicamente inferiore**, quali sono le graduatorie ed il relativo decreto di pubblicazione, nonché il presupposto (D.M. 235/14), modificare e/o derogare **una fonte superiore**, come la legge (legge 4 giugno 2004, n. 143). Appare di tutta evidenza, quindi, che il potere amministrativo non sia stato correttamente esercitato. Sulla vigenza della legge n 143/2004, inoltre, non vi è alcun dubbio, in quanto mai abrogata. Il che nemmeno in modo implicito. E' d'uopo sottolineare che, **proprio codesto Ecc.Mo Tribunale adito**, con cfr **sentenza n 21793 dep 30.06.2010**, ha già avuto modo di chiarire che la norma de qua non è stata abrogata da norme successive, tanto meno dalla legge n 296/06, come di seguito testualmente specificato: “...omississ.....come già precisato con sentenza n 10890/2008la nuova disciplina dettata dall' art. 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, **esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio**. Non può peraltro non osservarsi che un

siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata. Riportandosi pienamente alla succitata sentenza e a tutte le doglianze suesposte si contesta, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o erronea applicazione di legge.

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N 241/90

I provvedimenti impugnati si palesano, altresì, in contrasto con i principi di **uguaglianza, imparzialità e buon andamento** della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti dagli artt. 3- 97 della Costituzione. Si ravvisano, del resto, chiare ipotesi di violazione dei principi di **correttezza e buona fede**, nonché del **legittimo affidamento** su cui si fondavano le aspettative della ricorrente. E' d'uopo interrogarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, anche in correlazione ai valori ordinamentali introdotti con la l. 8 agosto 1990, n. 241 e s.m., oltre che al decreto legge n. 97/04, comma 1 bis. Come sopra già chiarito, il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 dispone che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La presenza nelle graduatorie è, quindi, condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. E', dunque, fondato asseverare che un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che - già figura in graduatoria - a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore)

manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la *ratio* della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare - con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990 che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie. Non può in proposito non evidenziarsi che la docente in questione appartiene al personale precario, e che per essa il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una propria effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata *aliunde* ma espressa in modo consapevole.

Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche dell'interessata, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata. Consegue dall'esposto ordine di considerazioni - scaturenti, come si è sopra anticipato, da una lettura della normativa di riferimento consonante ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. che i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno collocato la ricorrente. Il che anche in violazione dell'obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda, di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. La mancata comunicazione alla ricorrente della possibilità di cancellazione in caso di mancato aggiornamento rappresenta una condotta illegittima della pubblica amministrazione, che aveva l'onere di comunicazione, accertandosi, così, della volontà o meno della ricorrente - al di là di ogni ragionevole dubbio - di permanere in Gae.

Consegue, dunque, dall'esposto ordine di considerazioni che i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno collocato la docente, già presente nelle Gae nei precedenti aa.ss., per mera mancata presentazione della domanda a maggio 2014, senza accertarsi della volontà o meno della medesima di permanervi.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il **fumus boni juris** è insito negli evidenti vizi di legittimità del provvedimento impugnato sia sotto il profilo dell'eccesso di potere sia sotto il profilo della violazione di legge, così come sopra più diffusamente illustrato ed alle cui argomentazioni integralmente ci si riporta.

Per quanto attiene al **periculum in mora**, è evidente il grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente, sotto il profilo economico e giuridico, dalla omessa inclusione in graduatoria ad esaurimento. Ne deriverebbe una **perdita di chance**. Perderebbe, dunque, ogni opportunità lavorativa, se non inserita nella graduatoria suddetta.

E' opportuno precisare che la docente in questione appartiene al personale precario e che per essa il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro.

Vi sono, quindi, ampie ragioni per ritenere sussistente la gravità e l'irreparabilità del danno.

Tanto premesso l'istante, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

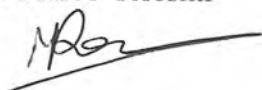
Piaccia all' Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Vittoria di spese da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari.

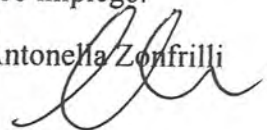
Al fine del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato è di € 325,00, trattandosi di pubblico impiego.

Roma, 10.09.14

Avv. Marco Rossini



Avv. Antonella Zonfrilli



RELATA DI NOTIFICA

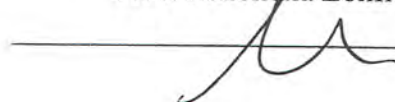
Ex art.1 legge 21 gennaio 1994 n.53

Io sottoscritto Avv. Antonella Zonfrilli, con studio in via B. Croce n 4 in Pontecorvo (FR), nell'interesse di Broccoli Pasqualina, avvalendomi delle facoltà previste dalla legge n 53/94, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino n 61/14 del 24.01.2014, cron. 1/14, ho notificato copia del suesteso atto a:

1. MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n 12- 00186 Roma, mediante plico raccomandato a/r spedito dall'Ufficio postale di Pontecorvo (FR) (**n 23 del registro cronologico**)
2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n 12 - 00186 Roma, mediante plico raccomandato a/r spedito dall'Ufficio postale di Pontecorvo (FR) (**n 23 del registro cronologico**)
3. L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, UFFICIO X, AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, in persona del Dirigente p.t, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n 12 -00186 Roma, mediante plico raccomandato a/r spedito dall'Ufficio postale di Pontecorvo (FR) (**n 23 del registro cronologico**)
4. BIASIELLI ILIANA residente in via Canapine Inferiore - 03031 Aquino (FR) mediante plico raccomandato a/r spedito dall'Ufficio postale di Pontecorvo (FR) (**n 23 del registro cronologico**)
5. CAMPO CLAUDIO, residente alla via Monginevro 267/Bis/C - 10142 Torino mediante plico raccomandato a/r spedito dall'Ufficio postale di Pontecorvo (FR) (**n 23 del registro cronologico**)
6. ROTELI GIORGIA residente in via Lungoliri - 03037 Pontecorvo (FR) mediante plico raccomandato a/r spedito dall'Ufficio postale di Pontecorvo (FR) (**n 23 del registro cronologico**)

Pontecorvo, 14.10.14

Il notificante
Avv. Antonella Zonfrilli





AG

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°
766341199091
(Vedi avvertenze per gli uffici)

76634119909-1

EP 0797/EP 0506 - Mod. 23 L - MOD. 04100 (EX W501E) - SI [3] Ed. 0705

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI
DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

**Bollo dell'ufficio
distributore**

(compilare in stampatello maiuscolo)

Brocu PASOAN
C/O

AVV. ANTONELLA ZONFRILLI
VIA BENEDETTO CROCE N. 4
03037 PONTECORVO (FR)
P. I. 02573220601

N. Raccomandata

76634119909-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX WR151F) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

| | | | |
|--------------|--------------------------------|--|---------|
| DESTINATARIO | BASICI 121111 | | N° CIV. |
| | DESTINATARIO CANA 111111 | | 11 |
| MITTENTE | VIA / PIAZZA 02-31 A 111111 | | PROV. |
| | C.A.P. COMUNE | | |
| MITTENTE | MITTENTE 111111 | | N° CIV. |
| | VIA / PIAZZA 111111 | | 11 |
| MITTENTE | C.A.P. COMUNE | | PROV. |
| | | | |

SERVIZI ACCESSORI RICHiesti

Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Fraz. 81068 Sez. 6 Operaz. 0354
Causale: OG 15/10/2014 18:51
Pena gr 104 Tagliata 31.12.2014
Corr. 102 = 05
Cod. AR: 764384152117
(accettazione manuale) TASSE

TASSE

N. Raccomandata

76634119911-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

RACCOMANDATA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

| | |
|---|---|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello | |
| DESTINATARIO | UFFICIO SUBSISTENZE LOCALI PER IL LAVORO C/O ANTOCORRIS DELL'ARMA DESTINATARIO DEL PONTIFICIO VIA / PIAZZA 00126 Roma C.A.P. COMUNE PROV. |
| | MITTENTE BRUNO INCORRUI VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV. |
| | SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata |
| | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. |

Fraz. 81068 Sez. 6 Operaz. 03/5
Causale: AG 15/10/2014 10:30
Peso gr : 44 Tariffa : 8,25 Aff. : 44
Cod. AR: 764384152037
Bollo TASSE
(accettazione manuale)

TASSE

05052036885-2

CARTA COPERTIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

DESTINATARIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALE
LUIGI FRANCIANI 32
VIA PIAZZA E CIVICO
00185
C.A.P.
ROMA
Località

MITTENTE
BROCCO PASQUALINA
NAPOLI 16
VIA PIAZZA E CIVICO
81046
C.A.P.
Località

Provincia
RM

Provincia
CE

Attenzione: verificare la corretta leggibilità dei dati riportati sulle copie sottostanti.

2 - COPIA PER IL MITTENTE

Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Contratto esposte e disponibili in forma integrale nell'Ufficio Postale nonché pubblicate sul sito internet www.poste.it e riportate per estratto sul retro della copia per il mittente del presente modulo, e di aver preso visione dell'informatica sul trattamento dei dati personali.

Data 6/10/2014 **Firma per esteso del mittente** Pasqualina Brocco

Data 6/10/2014 **Firma per esteso del mittente** Pasqualina Brocco

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente accetta espressamente le seguenti clausole: ART. 14 (OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO), ART. 5.1 (SERVIZIO ACCESSORIO OPZIONALE), ART. 13.3 (RECAAMI E RISTORI), ART. 12 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), ART. 13.3 (RESPONSABILITÀ DI POSTE), ART. 14.1 (MODIFICHE), ART. 15 (PORSO COMPETENTE).

Fraz. 16057 Sez. 3 Operaz. 0216
Causale: RV 06/10/2014 12:39
Peso gr.: 81 Importo € 5,05
Codice: 050520368852
Lettere Standard

N. Raccomandata

76634119912-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA
DIREZIONE CLAUSTRARIA DELLA S. CATA
VIA DEI PORTOGHESI 11
VIA / PIAZZA N° CIV.
00126 ROMA PROV.
C.A.P. COMUNE

MITTENTE
VIA / PIAZZA N° CIV.
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata
☒ A.R.

Fraz. 81068 Sez. 6 Operaz. 0456
Causale: AG 11/10/2014 12:39
Peso gr.: 44 Tariffa: 8,00 Aff. € 4,00
Bollo AR: 764384152026
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76634119907-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
NOTTELLI GIOVANNI
VIA LUIGI LIRI
VIA / PIAZZA N° CIV.
00126 ROMA PROV.
C.A.P. COMUNE

MITTENTE
VIA / PIAZZA N° CIV.
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata
☒ A.R.

Bollo (accettazione manuale) TASSE
Bollo AR: 764384152026
Fraz. 81068 Sez. 6 Operaz. 0456
Causale: AG 11/10/2014 12:39
Peso gr.: 44 Tariffa: 8,00 Aff. € 4,00
Bollo AR: 764384152026
(accettazione manuale) TASSE